



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16061 del 2019, proposto da

T.E.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Presidenza della Repubblica, Consiglio dei Ministri, Auditel S.r.l., Tvr Italia S.r.l., Rb1 Teleboario S.r.l. non costituiti in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE

del Decreto mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0061059.14-10-2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mediante il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B (doc. nn. 2, 3, 4, 5), nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di 650,045 inferiore a quello dovuto risultando collocata in posizione n. 121;

nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, quali: della relazione istruttoria acquisita al prot. n. 60643 dell'11 ottobre 2019, di contenuto non conosciuto;

il Decreto direttoriale 16 luglio 2019, di approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 (doc. 6);

nonché

del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”;

del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto DPR 146/2017;

nonché

per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4 bis, recante “proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della Legge 27 dicembre

2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 77, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la rinuncia alla domanda cautelare;

Ritenuto, pertanto, vista la richiesta della ricorrente, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 28.2.2020, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO